



*Repubblica Italiana*

# **CITTA' DI MAZARA DEL VALLO**

*Casa Consortile della legalità*

*-----oOo-----*

**POLIZIA MUNICIPALE**

**ORDINANZA SINDACALE**

**N. 7 del 08/02/2024**

***IL SINDACO***

Oggetto: **Divieto di somministrazione e vendita per asporto di alcolici e altre bevande alcoliche in bottiglie di vetro e lattine nelle aree pubbliche e nelle aree soggette ad uso pubblico dalle ore 22:00 di ogni giornata fino alle ore 07:00 della giornata successiva in concomitanza con eventi e manifestazioni musicali.**

**Premesso** che, nel Comune di Mazara del Vallo è presente un cospicuo numero di pubblici esercizi e locali di intrattenimento che attraggono un rilevante numero di frequentatori che fanno registrare una forte affermazione della movida e dei suoi effetti che possono in alcuni casi tradursi in episodi di disturbo della quiete pubblica, atti di vandalismo e risse;

**Precisato** che tale fenomeno riguarda in particolar modo alcune zone della Città interessate per consuetudine da fenomeni di aggregazione notturna all'esterno dei locali per la consumazione di alimenti e bevande acquistate presso i pubblici esercizi; si tratta di vie e piazze caratterizzate da una presenza di pubblici esercizi che prevalentemente praticano l'asporto di bevande alcoliche, con conseguente elevato rischio di assembramenti soprattutto di giovanissimi e adolescenti, che fino a tarda notte frequentano le vie e le piazze stazionando di fronte ai locali facendo uso di bevande alcoliche;

**Rilevato** che nel corso delle riunioni C.P.V.L.P.S. sono emerse numerose esigenze in ordine alle misure di sicurezza (Safety e Security) da attuarsi in concomitanza con gli eventi musicali che prevedono, tra le varie limitazioni, anche l'adozione di provvedimenti atti al divieto di somministrazione e vendita di alcolici e altre bevande in bottiglie di vetro e lattine, che possano costituire un pericolo per la pubblica incolumità;

**Considerato**, altresì, che al fine di garantire le eccezionali misure di sicurezza, previste dal Decreto Legge 14 giugno 2019, n. 53, convertito in legge 8 agosto 2019, n. 77 (Legge Sicurezza Bis) pubblicato nella G.U. n. 186 del 09/08/2019, risulta necessario ed urgente provvedere all'emissione della presente ordinanza contingibile ed urgente al fine del divieto assoluto di somministrazione e vendita di bevande alcoliche nonché di altre bevande in bottiglie in vetro o in lattine;

**Ritenuto** necessario ed urgente estendere tale divieto agli esercenti le attività di somministrazione di alimenti e bevande (bar, ristoranti, pizzerie ed esercizi similari) di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287, unitamente agli esercenti le attività del settore alimentare di cui alla L. R. 22 dicembre 1999, n. 28 (rosticcerie, pasticcerie, gelaterie ed esercizi di gastronomia in genere), alle attività di cui alla L. R. n. 18/95 (commercio su aree pubbliche) ed agli esercenti attività artigianali di natura alimentare della frazione di Tonnarella;

**Considerato**, inoltre, che è concesso solo la vendita di bevande a basso contenuto alcolico in bicchieri di plastica del contenuto di 200 c.c.;

**Vista** la legge 25 agosto 1991, n. 287;

**Vista** la L. R. 01 marzo 1995, n. 18;

**Vista** la L. R. 22 dicembre 1999, n. 28;

**Visto** il T.U.L.P.S. e il suo Regolamento di Esecuzione;

**Visti** gli artt. 50 e 54 del T.U.E.L.;

**Vista** il Decreto Legge 14 giugno 2019, n. 53, convertito in legge 8 agosto 2019, n. 77 (Legge Sicurezza Bis) pubblicato nella G.U. n. 186 del 09/08/2019;

per quanto esposto in premessa:

## **ORDINA**

**agli esercenti le attività di somministrazione di alimenti e bevande (bar, ristoranti, pizzerie ed esercizi similari) di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287 – pubblici esercizi -, unitamente agli esercenti le attività del settore alimentare di cui alla L. R. n. 22 dicembre 1999, n. 28 (rosticcerie, pasticcerie, gelaterie ed esercizi di gastronomia in genere), alle attività di cui alla L. R. 01 marzo 1995 (commercio su aree pubbliche) ed agli esercenti attività artigianali di natura alimentare di tutto il territorio comunale, È FATTO ASSOLUTO DIVIETO di somministrazione e vendita di bevande alcoliche, fatta eccezione per quelle a basso contenuto di alcool che deve avvenire in bicchieri di plastica del contenuto di 200 c.c., nonché di altre bevande in bottiglie di vetro e in lattine, per l'anno 2024 dalle ore 22:00 di ogni giornata sino alle ore 07:00 della giornata successiva.**

## **AVVERTE**

che, fatte salve, ove applicabili, le sanzioni penali e amministrative previste dalle leggi vigenti, la violazione della presente Ordinanza comporta la **sanzione amministrativa pecuniaria pari ad € 250,00**.

Le precedenti disposizioni in materia, in contrasto con la presente Ordinanza, devono ritenersi abrogate.

Il Comando Polizia Municipale e le Forze dell'Ordine sono incaricati dell'esecuzione del presente Provvedimento.

La presente Ordinanza verrà pubblicata nell'Albo Pretorio online del sito istituzionale dell'Ente nei modi e termini di legge [www.comune.mazaradelvallo.tp.it](http://www.comune.mazaradelvallo.tp.it) .

**Avverso** il presente provvedimento è ammesso ricorso, in alternativa, entro trenta giorni dalla pubblicazione, al Prefetto della Provincia di Trapani, entro sessanta giorni al Tribunale Amministrativo Regionale di Palermo, ovvero entro centoventi giorni ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana.

Il presente provvedimento verrà trasmesso:

- a S.E. il Prefetto della Provincia di Trapani;

- al Questore della Provincia di Trapani;
- al Comando Compagnia Carabinieri di Mazara del Vallo;
- alla Stazione Carabinieri di Mazara del vallo;
- al Commissariato di P. S. di Mazara del Vallo;
- alla Tenenza della Guardia di Finanza di Mazara del Vallo;
- alle attività per il tramite:  
CONFESERCENTI  
CONFCOMMERCIO  
CONFARTIGIANATO

Responsabile del procedimento  
*f.to* **BUCCA VINCENZO**

*Il Sindaco*  
*Dott. Salvatore Quinci*

## **Visto di regolarità tecnica**

sull'ordinanza in oggetto si attesta ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.lgs 267/2000 la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Il Dirigente

***f.to Dott.ssa Maria Stella Marino***

## **Attestazione di pubblicazione**

Ai sensi dell'art. 124, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, si attesta che la presente determinazione, è pubblicata all'Albo pretorio del Comune, dal 08/02/2024 registrata al n° 474 del registro pubblicazioni, e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Mazara del Vallo, li 08/02/2024

**Il Responsabile dell'Albo pretorio**  
*f.to ROSELLA VINCENZA*